



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2018, proposto da Federazione Italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Scaparone in Torino, via San Francesco d'Assisi 14;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

nei confronti

Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta regionale 6.7.2018 n. 28-7183, recante *“Legge regionale 5/2018, articolo 11 “Comitati di gestione degli ATC e dei CA”. Parziale annullamento dell'Allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e ss.mm.ii e disposizioni per l'avvio della procedura di designazione dei componenti dei Comitati di gestione”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 12.7.2018 n. 28, nella parte in cui stabilisce:

a) *“la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie ... è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione o organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti”*;

b) *“la consistenza degli iscritti per ciascuna associazione o organizzazione è valutata in riferimento al mese di novembre dell'anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre). Limitatamente al rinnovo dei Comitati di gestione, attualmente commissariati, tale consistenza viene valutata con riferimento al mese di dicembre 2017”*;

c) *“L'incompatibilità si verifica nelle seguenti ipotesi: - Relativamente ai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni venatorie l'ammissione all'esercizio venatorio nell'A.T.C. e/o C.A., impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale il rivestire attivamente una carica all'interno degli organi monocratici e/o collegiali impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti degli Enti locali il rivestire una carica pubblica elettiva ovvero l'essere dipendenti dell'Ente locale impedisce la designazione per le altre categorie”*;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei

relativi procedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata il 15/1/2018 con cui la parte ricorrente chiede *“di essere autorizzata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 co. 2 cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., alla notificazione dei motivi aggiunti contro gli atti di nomina dei componenti dei Comitati di Gestione CA TO3, CA TO5, ATC AL3, CA CN2, CA CN6, ATC CN1, ATC AL1 e ATC TO5 nei confronti dei componenti degli ATC e dei CA nonché degli ATC e dei CA stessi mediante richiesta di pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, delle Province di Cuneo e di Alessandria, di copia del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza cautelare TAR Piemonte, II, n. 444/2018 o mediante altre forme speciali ritenute più adeguate dal Presidente”*;

Visti gli artt. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a.;

Ritenuto di accogliere l'istanza di cui sopra tenuto conto che la notificazione individuale risulta particolarmente gravosa in relazione al numero complessivo dei componenti dei Comitati di Gestione degli ATC e dei CA recentemente nominati;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui in premessa e conseguentemente autorizza la parte ricorrente alla notificazione dei motivi aggiunti contro gli atti di nomina dei componenti dei Comitati di Gestione degli ATC e dei CA indicati nell'istanza stessa, nei confronti dei componenti medesimi, nonché dei predetti ATC e CA, con le seguenti modalità:

- pubblicazione sui siti internet ufficiali della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Cuneo e di Alessandria di un avviso recante l'indicazione della pendenza davanti a questo TAR, sez. II, del ricorso n. 858 del 2018, con indicazione della parte ricorrente, dei soggetti originariamente intimati e degli estremi dei provvedimenti impugnati con l'atto introduttivo, nonché

dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti;

- unitamente a tale avviso dovranno essere pubblicati il ricorso originario, i motivi aggiunti, l'ordinanza cautelare n. 444/2018 e il presente decreto;

- dell'avvenuta pubblicazione con le modalità di cui sopra dovrà essere depositata prova presso la Segreteria di questa Sezione entro 20 (venti) giorni dall'adempimento.

Resta ferma la necessità di notifica individuale dei motivi aggiunti alle parti originariamente evocate in giudizio, nonché dei motivi aggiunti e del ricorso originario alle Amministrazioni che hanno adottato gli atti di nomina di cui in premessa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 21 gennaio 2019.

Il Presidente
Carlo Testori

IL SEGRETARIO